

STOP PRECARIETA' ORA !

A cominciare dalla Pubblica Amministrazione, il datore di lavoro responsabile di una parte rilevante del lavoro precario!

La legge finanziaria offre alcune possibilità per porre termini alla precarietà.

Contratti di formazione e lavoro nella Pubblica amministrazione (articolo 1, comma 528). Le Pubbliche amministrazioni sono autorizzate alla conversione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni. Nell'attesa dell'espletamento delle procedure di conversione i contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007

Stabilizzazione dei precari (articolo 1, commi da 417 a 420). Disposizione per la stabilizzazione dei precari delle Pubbliche amministrazioni. Istituzione di un Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, don una base di 5 milioni di euro, finalizzato a piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato. (articolo 1, comma 519).

Avvio della stabilizzazione del personale a tempo determinato della Pubblica amministrazione in possesso di determinati requisiti: in servizio da 3 anni, anche non continuativi; che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Finanziaria. La procedura riguarda il personale in possesso dei requisiti che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. All'eventuale stabilizzazione di personale, dotato di requisiti, che sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive. Prevista anche la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco che risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni e abbia effettuato almeno 120 giorni di servizio.

Stabilizzazione del personale di regioni ed enti locali (articolo 1, comma 558). A decorrere dall'entrata in vigore della Finanziaria regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione nei limiti dei posti vacanti in organico, del personale non dirigenziale a tempo determinato alternativamente: che sia già in servizio da almeno 3 anni, anche se non continuativi; che consegua tale diritto sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Finanziaria. La norma interessa in personale assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

LOTTIANO PER PASSARE DALLE PAOLE AI FATTI

L'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro pubblico, di tutti i precari che da anni lavorano nelle pubbliche amministrazioni.

FORMIAMO I COMITATI LOTTA DELLA SANITA'